

Legge regionale 12 giugno 1981, n.51

## **Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza**

### ARTICOLO 1

La Regione Toscana promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza che si pone, nella sua operante attualita', quale valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione.

### ARTICOLO 2

La Regione concede un contributo annuale per il finanziamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana e della "Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza", che perseguono statutariamente le finalita' di cui al precedente articolo.

All'"Istituto Storico della Resistenza in Toscana" e' assegnato un contributo di L. 80 milioni per l'esercizio 1981.

Alla "Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza" e' assegnato un contributo di L. 40 milioni per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi l'ammontare dei contributi sara' stabilito con le leggi di bilancio corrispondenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli organismi di cui sopra provvederanno a trasmettere alla Regione il rendiconto relativo ai contributi ottenuti.

### ARTICOLO 3

La Regione concede inoltre contributi per il sostegno di qualificate attivita' di rilevante interesse regionale, finalizzate agli scopi di cui all'art. 1, promosse da altri enti, associazioni, istituti o comitati.

I soggetti interessati ad accedere ai contributi di cui al precedente comma devono presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno il programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo e la relativa richiesta di contributo.

La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, delibera annualmente con unico atto la concessione dei contributi, sulla

base delle richieste pervenute.

I contributi concessi sono erogati dopo la presentazione alla Giunta regionale di una dettagliata relazione sulla attività effettivamente svolta, salva la possibilità che, in relazione a comprovate esigenze di immediato finanziamento, la Giunta regionale disponga, con l'atto di concessione del contributo, la erogazione in forma preventiva di una quota non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo stesso.

#### ARTICOLO 4

L'onere di 120 milioni per l'anno 1981, relativo agli interventi di cui all'art. 2, fara' carico ai Capitoli 09460 e 09480 che vengono istituiti con il successivo articolo.

Per gli interventi di cui all'articolo 3, relativi all'anno 1982, si provvedera' con la corrispondente legge di bilancio.

L'onere per gli anni successivi fara' carico ai corrispondenti capitoli del bilancio interessato.

#### ARTICOLO 5

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte "spesa" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate per analogo importo le seguenti modificazioni:

In diminuzione

Cap. 70180

Fondo di riserva per spese impreviste L. 120.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 09460

Contributo annuo all'Istituto Storico della  
Resistenza in Toscana" (LR n. 37/ 81 - Atti  
consiglio) L. 80.000.000

Cap. 09480

Contributo annuo alla Federazione regionale  
Toscana delle associazioni antifasciste e  
della Resistenza" (LR n. 37/ 81 - Atti  
consiglio) L. 40.000.000

TOTALE IN AUMENTO

L. 120.000.000